

SI TRASCRIVE

Repertorio n. 13482

Raccolta n. 7499

VERBALE DI ASSEMBLEA

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore dodici e dieci minuti,

* 7 febbraio 2023 *

in Fabriano, presso la residenza municipale in Piazzale 26 settembre 1997, avanti a me, dottor Cesare Ottoni, Notaio in Fabriano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona,

è presente

DI TRAPANI Francesco, nato a Fabriano il 28 (ventotto) gennaio 1952 (millenovecentocinquantadue), domiciliato per la carica presso la sede, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Amministratore Unico e come tale in legale rappresentanza della società "**FARMACOM FABRIANO S.R.L.**", società unipersonale con sede in Fabriano, piazza del Comune, n. 1, iscritta al Registro delle Imprese delle Marche, numero di iscrizione e codice fiscale 02286900424 (numero R.E.A.: AN - 175433).

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

mi richiede

di assistere, ricevendone il verbale in forma pubblica, all'Assemblea dei Soci della suddetta società, che si trova riunita oggi, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) adeguamento dello statuto alla normativa introdotta dal d. lgs.175 del 2016 e ss. mm.; adeguamento dello statuto alla forma di "società benefit".

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

A norma del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Comparente, che fa constare:

- che è presente in assemblea e qui rappresentato l'intero capitale sociale della società, portato dal Comune di Fabriano, che è il socio unico, ed è qui rappresentato dal Sindaco pro tempore Ghergo Daniela;
- che il socio unico è regolarmente iscritto come tale nel Registro delle Imprese ed è pienamente legittimato all'intervento in assemblea ed all'esercizio dei relativi diritti;
- che l'organo amministrativo è qui rappresentato nella persona dello stesso comparente;
- che non esiste organo di controllo;
- che l'Assemblea è pertanto validamente costituita per discutere e deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno, del quale gli intervenuti si dichiarano pienamente informati, nessuno opponendosi alla loro trattazione.

Il Presidente passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorda brevemente che lo statuto attuale della società non è ancora stato aggiornato alla normativa introdotta a seguito della entrata in vigore del d. lgs. 175 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni (fra le quali quelle del d. lgs. 100 del 2017); come nella occasione sia anche opportuno adottare norme adeguate al conseguimento della qualifica di "società benefit", come disciplinata dall'articolo 1, commi 376 - 384 della legge 208 del 2015.

Il Comparente dà atto che il socio unico, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 gennaio 2023 ha approvato le modifiche statutarie suggerite, le quali risultano meglio evidenziate nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

A questo punto l'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione,

all'unanimità delibera:

- di modificare lo statuto della società nel senso indicato dal Presidente, adottando le norme di funzionamento contenute nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Sempre all'unanimità, l'assemblea autorizza il Presidente ad apportare al presente verbale tutte quelle modifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste dalle competenti autorità, ai soli fini della iscrizione del verbale medesimo nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, essendo le ore dodici e venticinque minuti.

* * *

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, e ne ho dato lettura al comparente che, da me Notaio interpellato, lo ha in tutto confermato. Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia da me diretta, ed in parte di mia mano, questo atto occupa tre pagine e quanto è contenuto fin qui, di un foglio.

Firmato: Di Trapani Francesco

Firmato: Cesare Ottoni

Allegato "B"
all'atto del 7-2-2023,
rep. 13482 / 7499

FARMACOM FABRIANO SRL

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO DURATA

Art.1

E' costituita ai sensi delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "*Farmacom Fabriano S.r.l. Società Benefit*", in forma abbreviata "*Farmacom Fabriano S.r.l. S.B.*".

La Società opera in regime "*in house providing*" rispetto al Socio Comune di Fabriano.

Il Comune di Fabriano, in quanto titolare del potere di controllo analogo, esercita tale potere di indirizzo e direttiva in senso consapevole della natura e carattere di "*società benefit*" della Società, compiendo le proprie scelte in senso idoneo a bilanciare l'interesse pubblico di cui è portatrice l'Amministrazione comunale, con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie coinvolte dall'attività sociale.

Art. 2

La società ha sede in Fabriano.

L'Assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere rappresentanze, agenzie e dipendenze, che non costituiscano sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

Art. 3

In qualità di Società Benefit, la società, entro il proprio oggetto sociale come appresso definito, intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, del territorio, dell'ambiente e altri portatori di interesse.

La Società ha per oggetto:

- l'espletamento del servizio farmaceutico mediante l'esercizio di farmacie;
 - l'esercizio di erboristerie e parafarmacie;
 - l'esercizio di attività di vendita di prodotti sanitari salutistici;
 - la distribuzione intermedia di farmaci e parafarmaci a mezzo di apposito magazzino;
 - le seguenti specifiche finalità di beneficio comune che sono perseguite, nell'esercizio dell'attività economica di cui sopra, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:
 - la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione;
 - l'aggiornamento professionale, la ricerca anche mediante forme dirette di attività di gestione, la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie;
 - la promozione, la partecipazione e l'attuazione di iniziative in ambito socio assistenziale e sanitario;
- La Società potrà porre in essere, sia in Italia che all'estero, tutti gli atti e negozi giuridici, di qualsivoglia natura ed oggetto, ritenuti dall'organo amministrativo necessari, utili od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra i quali, a titolo esemplificativo:
- la cessione, l'acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito, e/o donativo, la locazione, l'affitto ed il comodato di beni mobili, immobili, aziende e rami di aziende, brevetti ed opere dell'ingegno, sempre inerenti l'attività di servizio farmaceutico.
 - la stipula di mutui e finanziamenti nella qualità sia di parte mutuataria sia di parte finanziata.
 - La prestazione di garanzie reali e personali.

- L'assunzione di partecipazioni e interessenze, anche comportanti responsabilità illimitata, in altre imprese, consorzi, società, anche personali e/o consortili, associazioni temporanee di imprese, analoghi o affini al proprio, purché non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale e non ai fini di collocamento o nei confronti del pubblico.

Essa potrà inoltre svolgere, nell'ambito del proprio oggetto sociale, tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.

Art. 4

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al precedente art.3.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Art. 5

La società opera in regime coerente al modello dell'affidamento c.d. "*in house providing*" da parte del Comune di Fabriano.

Ai fini dell'esatta configurazione del requisito di legge costituito dal controllo analogo del Comune di Fabriano sull'assetto di amministrazione e controllo della Società:

a) il Comune di Fabriano – con apposito deliberato della Giunta Comunale e, qualora necessario, in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile – formula direttive nei confronti dell'organo amministrativo della Società, entro i limiti di materia costituiti dal contratto di servizio esistente tra la Società ed il Comune medesimo nonché su ogni altro aspetto di vita sociale, il quale rivesta ragioni di interesse pubblico per la Comunità Locale secondo l'apprezzamento della Giunta Comunale di Fabriano e comunque sempre in senso coerente al carattere e natura "*benefit*" della Società;

b) la titolarità del potere di indirizzo – in capo alla Giunta Comunale – costituisce, in ogni caso, diritto particolare del Socio, individuato nel Comune di Fabriano, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2468, terzo comma, del codice civile;

Ai fini dell'esatta configurazione del requisito di legge costituito dal principio di autoproduzione, secondo cui parte prevalente, così come definita nell'entità dalle norme di legge vigenti, dell'attività della Società deve essere rivolta in favore del socio pubblico, viene previsto che:

a) l'organo amministrativo assume, quale proprio vincolo in senso autolimitativo, che, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;

b) la eventuale produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui alla lettera a) che precede, può essere rivolta anche a finalità diverse, è ammessa solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

c) nel caso di mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma a) che precede – il quale costituisce grave irregolarità, rilevante ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i., secondo quanto stabilito dall'Art. 16 del medesimo D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i., la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti;

d) ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera c) che precede, le attività precedentemente affidate alla Società devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici affidanti, mediante procedure competitive

regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale, prevedendosi che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

e) nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui alle lettere c) e d) che precedono nonché di quelli originariamente operati in favore della Società in sede di costituzione, la Società medesima può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di legge per l'esatta configurazione della relazione "in house providing", prevedendosi che, a seguito della cessazione di tali affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie previste dal presente articolo finalizzate a realizzare i requisiti del controllo analogo.

Art. 6

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione della assemblea dei soci.

Rimangono salve le cause legali di scioglimento della società ovvero del rapporto sociale introdotte dalla legislazione speciale in tema di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento a quelle in controllo pubblico.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

Art. 7

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) diviso come per legge e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci.

All'ingresso di eventuali nuovi soci nonché perfezionata la procedura di loro ammissione, i versamenti sulle quote saranno richiesti dall'Organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

La decisione dell'aumento del capitale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da Enti terzi.

L'aumento del capitale può essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione ad

Enti terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Cod. Civ.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del revisore qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Rimangono salve gli adempimenti, di natura economica e finanziaria nonché contabile, di spettanza delle pubbliche amministrazioni socie in relazione ad eventuali interventi di modificazione del capitale sociale.

Art. 7 bis

L'ammissione dei soggetti di cui al comma secondo dell'Art. 7 che precede è possibile a condizione che tale ammissione risulti comunque compatibile con il regime "*in house providing*" della Società.

Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'Organo amministrativo della società.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate degli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'Assemblea ordinaria dei soci è competente a deliberare sulle singole domande di ammissione.

L'ammissione di nuovi soci può avvenire per cessione di quota ovvero per sottoscrizione di nuove quote deliberate dall'Assemblea dei soci convocata dall'Organo amministrativo:

a) in sede ordinaria, sulla ammissione come soci dei terzi cessionari di quota: nel qual caso l'Assemblea dei soci delibera, sulle singole domande di ammissione entro venti giorni dalla presentazione delle stesse e comunica la decisione all'interessato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo precisato che, se entro quaranta giorni dalla data di presentazione l'Assemblea dei soci non comunica all'interessato il rigetto della domanda, questa si intende accettata; mentre in caso di mancata ammissione, l'Assemblea dei soci dovrà comunicare all'interessato, entro quindici giorni dalla adozione della relativa deliberazione, la decisione adeguatamente motivata, indicando un nuovo cessionario.

b) in sede straordinaria, in caso di aumento di capitale, ai fini dell'ingresso in società del terzo sottoscrittore di nuove quote, sulla base del prezzo stabilito dall'Organo amministrativo.

I nuovi soci sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con la liberazione delle quote sottoscritte e l'adempimento degli altri oneri entro quarantacinque giorni dalla ammissione espressa o tacita.

Articolo 7- ter

Le quote sociali sono divisibili.

La loro trasferibilità, totale o parziale, è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) per i primi cinque esercizi sociali vige il divieto di trasferimento delle quote private per atto tra vivi, ma qualora venisse meno la pluralità dei soci, il Comune di Fabriano ha facoltà di associarne di nuovi nel rispetto delle condizioni di legge. Il trasferimento delle quote private mortis causa è consentito anche nei primi cinque esercizi sociali a condizione che almeno uno degli eredi posseda i medesimi requisiti professionali del socio privato; in mancanza di tali requisiti in capo agli eredi, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della quota.

b) decorso il periodo di divieto, il socio che intenda alienare tutta o parte della propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del prezzo richiesto, all'altro socio o, agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione secondo le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale;

c) è fatto obbligo all'alienante di dare la medesima comunicazione, per conoscenza, all'Organo amministrativo e, se esistente, al Collegio sindacale;

d) le quote per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili a terzi;

e) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al

prezzo indicato, le quote offerte: decorso tale termine senza che si sia perfezionata la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare il procedimento di prelazione, comunicando con completezza e verità le eventuali modifiche all'offerta precedente.

Non è consentito al socio concedere in usufrutto le proprie quote.

E' vietata l'introduzione di facoltà di gradimento dei nuovi soci in quanto incompatibile con i principi in tema di alienazione delle partecipazioni sociali per le società a partecipazione pubblica come stabiliti dall'Art. 10 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i..

Art. 8

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9

Ove previsto dalla legge, la cessione delle partecipazioni sarà effettuata con procedura ad evidenza pubblica; Negli altri casi le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra Enti pubblici.

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, o parte di essa, deve comunicare all'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, l'entità della quota cedenda, il prezzo richiesto e le generalità dell'Ente acquirente.

L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'assemblea, che dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla convocazione, può negare il gradimento in ordine alla cessione prospettata.

Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in proporzione al valore nominale delle quote possedute ed in caso di mancata adesione degli altri soci, può anche acquistare tutte le quote offerte.

Nel caso in cui l'assemblea neghi il gradimento ed i soci non esercitino diritto di prelazione per tutte le quote offerte, il socio può esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2.473 del Cod. Civ.

Le disposizioni di cui sopra valgono, in quanto applicabili, anche alla vendita dei diritti di opzione spettanti ai soci in occasione dell'aumento del capitale sociale.

Art. 10

A richiesta dell'organo amministrativo i soci possono effettuare finanziamenti a favore della società, qualora ammesso dai rispettivi ordinamenti contabili, senza limiti di importo, fruttiferi o infruttiferi di interessi, o fondi con obbligo di rimborso, che non costituiscano comunque raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Se nulla è stato espressamente previsto, tali finanziamenti o fondi saranno infruttiferi.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del C.C.

TITOLO III

RECESSO – ESCLUSIONE

Art. 11

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata all'Organo amministrativo da spedire entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il rimborso della partecipazione è disciplinato dai commi 3 e 4 dell'art. 2.473 del Cod. Civ.; Non è consentito in alcun caso il recesso parziale.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 12

Può essere escluso il socio per:

- mancata esecuzione del conferimento nel termine prescritto ai sensi dell'art. 2.466 del Cod. Civ.
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge o dal presente statuto
- sopravvenuta impossibilità di trasferire la proprietà del bene conferito in natura.
- acquisizione diretta o indiretta, senza il consenso degli altri soci, della maggioranza di capitale di società concorrente
- qualsiasi circostanza che causa discredito commerciale alla società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci.

L'Organo amministrativo, prima di convocare l'assemblea chiamata a pronunciarsi sull'esclusione, contesta al socio gli addebiti pertinenti di cui al comma che precede tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, avvisando dell'intendimento di convocare l'Assemblea.

Il socio, nel termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti, potrà formulare proprie deduzioni in ordine a quanto addebitato e comunque contestare la ricorrenza del presupposto dell'esclusione in sede assembleare.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza del 51% su proposta motivata dell'Organo amministrativo.

La deliberazione ha effetto sin dalla sua adozione.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso avviene con le modalità previste per il caso di recesso.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 13

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assento o dissenzienti.

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 14

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore unico, dal Presidente dell'Organo amministrativo o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori né ai Sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti ai punti d) e) del precedente articolo 12 nei casi in cui è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano salvi i quorum specialmente stabiliti in altre parti dello statuto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Presidente e dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 15

L'organo amministrativo della Società è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, il Socio:

a) assicura l'esatta ricorrenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge per il tempo vigente;

b) assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la

società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2382 del Cod. Civ.

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

E' ammessa la rieleggibilità.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

L'Organo amministrativo può delegare le sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno dei suoi membri determinandone i poteri; sono fatte salve le limitazioni di cui all'art. 2.381 del Cod. Civ.

In ogni caso è previsto che:

- a) l'attribuzione da parte dell'Organo amministrativo di deleghe di gestione avvenga ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) venga esclusa la carica di vicepresidente, salva la sola previsione ammessa che tale carica di vicepresidente venga attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed altresì è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Quanto agli emolumenti da riconoscere in favore degli Amministratori, la Società, in sede di loro determinazione, si conforma alle previsioni di legge vigenti.

E' comunque fatto divieto di corrispondere agli amministratori indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

L'Organo amministrativo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte almeno due dei suoi membri o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

La riunione si tiene presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in provincia di Ancona.

L'Organo amministrativo viene convocato mediante avviso spedito a ciascun Amministratore e Sindaco o Revisore, se nominati, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da

spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

Le adunanze dell'Organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quanto intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

L'Organo amministrativo delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Organo amministrativo adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto con atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

La Società limita, in ogni caso, alle ipotesi previste dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Art. 15 bis

La società applica comunque le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

La Società applica al proprio organo di amministrazione il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La Società, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n° 175/16, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta senza indugio, attraverso il proprio organo amministrativo, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Art. 15 ter

Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

L'Organo amministrativo stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I provvedimenti di cui al comma secondo sono pubblicati sul sito istituzionale della Società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli.

I Soci fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della Società, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.Lgs. n° 176/16, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

La Società garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della Società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della medesima Società, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Art. 16

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Esso ha facoltà di nominare un direttore generale e procuratori ad negotia per determinate funzioni, atti o categorie di atti.

La rappresentanza della società spetta:

- all' Amministratore unico
- al Presidente dell'Organo amministrativo o agli Amministratori delegati, nei limiti delle deleghe
- in deroga a quanto sopra stabilito, il potere di perfezionare tutti gli atti e negozi giuridici relativi ai rapporti di lavoro dipendente, alla sicurezza sul lavoro ed alla normativa a tutela dell'ambiente, nonché il compimento delle relative pratiche amministrative, nei confronti dell'INPS, dell'Azienda Sanitaria e degli altri organi della pubblica amministrazione competenti nelle suddette materie, è riservato in via esclusiva all' Amministratore delegato, se nominato.

La direzione delle due farmacie sarà affidata con delibera dell'Assemblea. I Direttori dovranno avere i requisiti prescritti dalle leggi speciali in materia di farmacia. Il compenso dei Direttori sarà stabilito dall'assemblea in sede di nomina.

Gli Amministratori della società hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed eventualmente ad un compenso determinato dall'assemblea. Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi,

né essere Amministratori o direttori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto, può essere revocato e risponde dei danni.

All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO DEL SOCIO

Art. 17

Verificandosi una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2477 codice civile, i soci nominano il collegio sindacale composto di tre membri effettivi; con la stessa delibera vengono inoltre nominati due membri supplenti ed il presidente del collegio sindacale stesso, anche in tal caso assicurando il principio della parità di genere.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis codice civile ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il ministero della giustizia.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono essere invitati, con le stesse formalità previste rispettivamente per i soci e per gli amministratori, ad assistere alle assemblee ed al consiglio di amministrazione con la facoltà di intervenire nella discussione.

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio ai sensi dell'articolo 2477 codice civile) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il ministero della giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

La retribuzione del revisore è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il revisore deve essere invitato, con le stesse formalità previste rispettivamente per i soci e per gli amministratori, ad assistere alle assemblee ed al consiglio di amministrazione con la facoltà di intervenire nella discussione.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza prevista dal precedente articolo 11. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409-ter codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'articolo 2409-sexies del codice civile.

Art. 17 bis

La Società, qualora svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

La Società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al quarto comma che segue.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la Società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che la Società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

Qualora la Società non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui al terzo comma che precede, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al quarto comma.

Art. 18

Il socio ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Art. 19

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità.

Il bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota riservata alla riserva legale.

Rimangono fermi gli adempimenti a carico dell'Ente Locale Socio

Art. 19 bis

La Società assicura, in favore delle competenti strutture delle pubbliche amministrazioni socie, l'ottimale flusso informativo circa l'andamento economico e finanziario dell'esercizio nonché circa gli esiti di bilancio.

Rimangono salve ed impregiudicate le competenze e prerogative di spettanza e titolarità delle pubbliche amministrazioni socie, in ordine agli adempimenti di proprio bilancio o di propria conduzione economica nonché finanziaria e contabile in relazione all'andamento della Società.

TITOLO VIII

EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

Art. 20

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione è decisa con delibera dell'Assemblea adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale.

La delibera assembleare stabilisce le modalità di attuazione dell'emissione.

TITOLO IX

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Art. 21

La società deve indicare la società o l'Ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli Amministratori, presso apposita sezione del Registro delle Imprese.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Cod. Civ. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio che non ha consentito a tale revoca spetta il diritto di recesso.

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 23

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un organo arbitrale, purché non si tratti di controversie nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000.

Ai fini della determinazione della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e ss. del C.p.C.

- tre, per le altre controversie

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona; qualora questi non provveda alla nomina entro trenta giorni dalla domanda, gli arbitri sono designati dal Presidente del tribunale di Ancona.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne rapporti tra soci, è comunicata alla Società fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi non proroghino tale termine per non più di una volta o nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.

L'Organo arbitrale si intende costituito con l'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove la procedura.

La clausola compromissoria si applica anche alle controversie promosse dagli Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti ed è vincolante per gli stessi a seguito dell'accettazione dell'incarico.

TITOLO XII

RINVIO

Art. 24

L'interpretazione delle disposizioni del presente statuto deve avvenire in senso conforme alla normativa europea ed interna in tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed al loro affidamento, nel quadro della disciplina degli appalti e delle concessioni della medesima Unione Europea, ed alle indicazioni scaturenti dall'Art. 17 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della legislazione speciale in tema di società a controllo pubblico e comunque delle leggi vigenti in materia.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno diciannove nel mese di maggio duemilaventitre (19.05.2023) alle ore 12,00 presso la sede comunale in Fabriano P.zza 26 Settembre 1997 ed in collegamento remoto tramite la piattaforma Google Meet, si è riunita l'assemblea della FARMACOM FABRIANO S.r.l.U. Società Benefit per discutere e deliberare sul seguente.

Ordine del giorno

1 – Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022

2 - Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, assume la presidenza l'Amministratore Unico Rag. Francesco Di Trapani ed alla funzione di Segretario viene chiamata la Dott.ssa Silvia Campanella

Il Presidente constata e fa constatare che:

- E' presente l'Organo Amministrativo nella persona di se stesso.
- E' collegato da remoto l'intero Capitale Sociale portato dal Comune di Fabriano e qui rappresentato dall'Assessore Prof. Pietro Marcolini, su delega del Sindaco Dott.ssa Daniela Ghergo; è altresì presente il Dott. Mario Esposito (Responsabile del perseguimento del beneficio comune della Società Benefit).
- Le assemblee convocate per i giorni 30.04.2023 in prima convocazione e 12.05.2023 in seconda convocazione, sono andate deserte

Pertanto l'assemblea, in questa sede, deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare essendo totalitaria preso anche atto che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del giorno ed il Socio collegato a mezzo audio-video conferenza ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di aver ricevuto, prima d'ora, e comunque di poter ricevere, la necessaria documentazione e di poterne trasmettere.

Il Presidente inizia dando lettura del bilancio chiuso al 31.12.2022 partendo dallo stato patrimoniale, per proseguire con il conto economico, soffermandosi su alcuni punti con l'ausilio della nota integrativa, fornendo chiarimenti sia in merito all'attività svolta nell'esercizio appena chiuso, sia nei primi mesi del 2023.

Quindi passa alla lettura della relazione sul Governo societario e, di seguito illustra la relazione annuale per il perseguimento del beneficio comune prevista dalla normativa vigente in materia di Società Benefit.

Il Socio Pubblico sentita la relazione richiede delucidazioni rispetto all'incremento del costo del personale e invita l'Amministratore Unico a condividere e presentare con il Comune il programma relativo al perseguimento del beneficio comune, previsto dalla normativa, alla cittadinanza.

Si apre una breve discussione al termine della quale l'assemblea